



**News n. 101 del 4 novembre 2024  
a cura dell'Ufficio del massimario**

Dissesto degli enti locali: alla Corte costituzionale la perentorietà dei termini e l'automaticità degli effetti in caso di tardiva presentazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

**T.a.r. per la Campania, sez. I, sentenza non definitiva, 20 settembre 2024, n. 5039 -  
Pres. Salamone, Est. Esposito**

**Comune e provincia – Procedura di dissesto – Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato – Termini perentori di presentazione – Questioni rilevanti e non manifestamente infondate di costituzionalità**

*È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione: a) dell'art. 259, primo comma, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 36, limitatamente all'aggettivo "perentorio" in esso contenuto; b) dell'art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente all'aggettivo "perentorio" in esso contenuto, per la parte in cui ugualmente stabilisce la perentorietà del termine (di 45 giorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, susseguente all'istruttoria negativa della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; c) dell'art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla previsione secondo cui "l'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a)". (1)*

(1) I. – Con la sentenza non definitiva in rassegna il T.a.r. per la Campania ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale di cui in massima.

II. – La vicenda contenziosa che ha condotto al giudizio dinanzi al T.a.r. per la Campania muove da un ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali e proprietari

di immobili in un comune della provincia di Napoli avverso tre distinti provvedimenti con cui il consiglio dell'ente locale ha deliberato, nell'ordine:

- a) l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022;
- b) la presa d'atto dell'impossibilità di ripiano della quota del disavanzo di amministrazione;
- c) la dichiarazione di dissesto, *ex art. 243 bis* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali);

Con successivi motivi aggiunti sono state invece impugnate le deliberazioni della giunta comunale con cui sono stati approvati, rispettivamente, il documento unico di programmazione (anche D.U.P.) 2023-2025 e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, unitamente alle approvazioni da parte del consiglio comunale, nonché la nota di trasmissione al Ministero dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e la corrispondenza intercorsa tra Prefettura e Ministero.

Nel merito il tribunale campano ha respinto il ricorso introduttivo, affermando che la dichiarazione del dissesto è un atto di competenza dell'organo consiliare rigidamente vincolato, la cui adozione è doverosa e sufficientemente motivata dalla mera ricognizione dell'incapacità dell'ente di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero di assicurare il pagamento dei crediti liquidi ed esigibili di terzi con gli strumenti forniti dalle norme di contabilità. Il sindacato giurisdizionale sull'atto *de quo* è necessariamente incentrato sulla verifica del corretto esercizio del potere di azione in ordine all'accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla legge, non potendo consentirsi al giudice amministrativo alcuna valutazione delle scelte operate.

Nella fattispecie in esame, il T.a.r. ha reputato legittima l'adozione della deliberazione finale di dissesto finanziario, preceduta dall'approvazione del rendiconto della gestione nonché dalla presa d'atto dell'impossibilità di ripiano. Nell'occasione ha osservato che gli incontestabili dati di bilancio militano nel senso di ritenere realizzato il presupposto della dichiarazione di dissesto, sulla scorta di un accertamento dell'evidenza dei dati medesimi, a nulla rilevando le ipotetiche soluzioni prospettate dai revisori dei conti, quanto all'alienazione degli immobili di proprietà comunale ovvero ad altre forme di anticipazione finanziaria.

Nell'esaminare i motivi aggiunti il T.a.r. per la Campania ha ritenuto di sollevare le questioni di legittimità costituzionale sopra indicate.

III. – *L'iter* argomentativo del giudice rimettente si è così articolato:

- a) il T.a.r., osserva in via preliminare che occorre stabilire quali conseguenze derivino dal mancato rispetto, da parte del consiglio comunale, del termine fissato dall'art. 259, primo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000 (secondo cui "Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato");
- b) con i motivi aggiunti si contesta, infatti, l'incompetenza della giunta all'adozione dell'atto di bilancio, poiché avrebbe dovuto provvedervi il consiglio comunale, che non ha presentato al Ministero dell'interno l'ipotesi

- di bilancio stabilmente riequilibrato, entro il termine perentorio di tre mesi ex art. 259 cit.-;
- c) ciò premesso il collegio dubita della costituzionalità dell'art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente all'aggettivo "perentorio" in esso contenuto, ravvisandone la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza;
- d) di conseguenza, secondo il giudice di primo grado, la questione di legittimità costituzionale della norma citata coinvolgerebbe anche:
- d1) l'art. 261, quarto comma, del t.u. enti locali, limitatamente all'aggettivo "perentorio" in esso contenuto, laddove stabilisce che all'istruttoria negativa della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali del Ministero dell'interno segua la prescrizione di presentare con deliberazione consiliare una nuova ipotesi di bilancio, stabilendo nuovamente che all'adempimento il Consiglio debba provvedervi entro il termine "perentorio" di 45 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego;
- d2) l'art. 262, primo comma, del t.u. enti locali, limitatamente alla previsione secondo cui "l'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, [...] integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a)" (scioglimento del Consiglio comunale per atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico);
- e) quanto alla rilevanza nel giudizio, viene evidenziato che il prefetto di Napoli, dopo aver acquisito apposito parere dal Ministero dell'interno, ha aderito alla sollecitazione rivolta affinché fosse assegnato al Consiglio comunale un termine per provvedere, come disposto dall'art. 141, secondo comma, del t.u. enti locali (che, in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio, stabilisce che l'eventuale avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale debba essere preceduta dalla diffida a provvedere all'adempimento, entro un termine non superiore a venti giorni dalla notifica della lettera ai singoli consiglieri);
- f) l'orientamento seguito dal Ministero dell'interno e dalla Prefettura, secondo il T.a.r., non appare coerente con il tenore dell'art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale, individuando nel consiglio comunale l'organo competente e qualificando espressamente come "perentorio" il termine di tre mesi per la trasmissione al Ministero dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, induce a ritenere che l'elusione del termine medesimo da parte del consiglio sia insuscettibile di formare oggetto della richiesta sollecitatoria, comportando come conseguenza il suo scioglimento;
- g) in tale contesto, il citato art. 262 afferma che l'inosservanza del termine integra l'ipotesi di cui all'art. 141, primo comma, lettera a) ("I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della

- Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico");
- h) secondo il collegio, tuttavia, emerge il dubbio di costituzionalità delle menzionate norme, per aspetti che ne denotano l'irragionevolezza e investono il trattamento diseguale di situazioni sostanzialmente consimili, in violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento dei pubblici uffici (artt. 3 e 97 Cost.), e che si riflettono sui principi costituzionali relativi alle autonomie locali e al diritto di adempiere al mandato elettorale (artt. 5, 51 e 114 Cost.);
  - i) la questione è ritenuta rilevante nel giudizio, in quanto l'applicazione dell'art. 259, primo comma, del t.u. enti locali è vincolante per il giudice e tale da non consentire una diversa interpretazione, che permetta all'organo consiliare di provvedere alla trasmissione al Ministero dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato oltre il termine di tre mesi, espressamente qualificato perentorio;
  - j) ciò condurrebbe all'accoglimento dei motivi aggiunti e a prefigurare l'esito dello scioglimento del consiglio comunale, per l'effetto conformativo della sentenza, nonostante il dubbio di costituzionalità delle norme, che induce a sollevare d'ufficio la questione, in relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
  - l) in ordine alla non manifesta infondatezza delle ragioni: si ravvisa un contrasto, con i predetti artt. 3 e 97 nonché con gli artt. 5, 51 e 114 della Costituzione:
    - 11) dell'art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 36, limitatamente all'aggettivo "perentorio" in esso contenuto;
    - 12) dell'art. 261, quarto comma, del t.u. enti locali, limitatamente all'aggettivo "perentorio" in esso contenuto, per la parte in cui ugualmente stabilisce la perentorietà del termine (di 45 giorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, susseguente all'istruttoria negativa della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;
    - 13) dell'art. 262, primo comma, del t.u. enti locali, limitatamente alla previsione secondo cui "l'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, [...] integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a)";
  - m) a tal riguardo si considera che lo scioglimento dei consigli comunali ha un carattere straordinario ed eccezionale e può essere disposto solo nei casi e per i motivi tassativamente previsti dalla legge. Eccezion fatta per lo scioglimento per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (al quale la legge riserva autonomo rilievo), nonché dipendente dalla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco (art. 52, secondo comma), l'art. 414 dell'ordinamento degli enti locali tipizza le seguenti quattro ipotesi di scioglimento dell'organo consiliare:

- i) il compimento di atti contrari alla Costituzione, le gravi e persistenti violazioni di legge o i gravi motivi di ordine pubblico (lettera a);
- ii) l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per le cause elencate alla (lettera b) (impedimento permanente del Sindaco o sue dimissioni, dimissioni *ultra dimidium* dei consiglieri eletti, impossibilità di raggiungere con la surroga la metà dei componenti del Consiglio);
- iii) la mancata approvazione nei termini del bilancio (lettera c));
- iv) nei Comuni al di sopra dei mille abitanti, la mancata adozione dello strumento urbanistico entro 18 mesi dall'elezione degli organi (lettera c-bis, aggiunta dall'art. 32, comma 7, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326);
- n) negli ultimi due casi, al mancato rispetto dei termini di legge consegue l'apertura di un procedimento sollecitatorio e, solo in ipotesi di perdurante inadempimento, l'avvio della procedura per lo scioglimento (commi 2 e 2-bis);
- o) la medesima disciplina non è prevista per l'ente dissestato il cui consiglio non provveda, entro tre mesi dalla nomina dell'organo straordinario di liquidazione, alla trasmissione al Ministero dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Ciò premesso, secondo il T.a.r., l'elusione del termine qualificato "perentorio" (artt. 259, primo comma, e 261, quarto comma) comporta lo scioglimento del consiglio, poiché l'art. 262, primo comma, del t.u. enti locali riconduce tali ipotesi all'art. 141, comma 1, lettera a) (atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge o gravi motivi di ordine pubblico");
- p) pertanto è ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che, escludendo il potere sollecitatorio del prefetto, riconducono la mancata approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del consiglio, nel perentorio termine di tre mesi, ad un'ipotesi di scioglimento che mal si concilia con la natura dell'inadempimento e produce un effetto esorbitante. Essa infatti conduce alla rimozione del consiglio democraticamente eletto, finendo per eccedere la misura del doveroso rispetto delle autonomie locali (cfr. in tal senso Corte costituzionale, 11 luglio 1961, n. 40, per la quale è "evidente come la tutela delle autonomie locali postuli criteri restrittivi nella valutazione dei casi che legittimano lo scioglimento dei normali organi amministrativi degli enti");
- q) per quanto concerne il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, il collegio ritiene che la vicenda in esame, per effetto dell'art. 262, primo comma, del t.u. enti locali, non rientri nelle ipotesi del compimento di atti contrari alla Costituzione, di gravi e persistenti violazioni di legge ovvero di gravi motivi di ordine pubblico, declinati dall'art. 141, primo comma, lettera a);
- q1) la mancata presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non è equiparabile al compimento di atti contrari alla Costituzione o a gravi e persistenti violazioni di legge, in quanto manca da un lato la volontà preordinata a disattendere le norme fondamentali

dello Stato e, d'altro lato, difetta il connotato di un operato che si contraddistingua per la gravità e persistenza del comportamento negativo od omissivo dell'ente locale;

- q2) quanto ai gravi motivi di ordine pubblico, non se ne ravvisano i presupposti, tenuto conto che tale nozione attiene alla sicurezza e alla quiete pubblica e non può confondersi, in un'accezione lata, con la tutela del buon funzionamento degli uffici (Corte costituzionale n. 40 del 1961, cit.);
- r) per il T.a.r., quindi, i casi di elusione del termine per presentare il bilancio stabilmente riequilibrato sarebbero equivalenti alle ipotesi di mancata approvazione del bilancio comunale, cosicché sarebbe più coerente all'ordinamento degli enti locali (implicante il rispetto dell'autonomia dell'ente esponenziale della comunità amministrata) ammettere il potere sollecitatorio del Prefetto, ai sensi dell'art. 141, secondo comma, del t.u. enti locali;
- s) viceversa, la prefigurazione di un termine perentorio e l'assimilazione del suo mancato rispetto agli atti contrari alla Costituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge o a motivi di ordine pubblico non è giustificabile e denota l'irragionevolezza delle norme censurate, per contrasto con la necessità di regolare in maniera uguale situazioni simili, giustificandosi la diversità di disciplina solo in presenza di situazioni differenziabili;
- t) risultano in tal modo violati il principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.* e la necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, *ex art. 97 Cost.*, in ragione della ritenuta irragionevolezza della norma, che non trova intrinseca giustificazione e diverge dallo scopo che occorre perseguire, nel rispetto dell'autonomia locale (cfr. Corte cost. 20 dicembre 2022, n. 258, in *Foro it.*, 2023, I, 202, secondo cui "la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non può... essere invocata se non attraverso la denuncia di arbitarietà e di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata, combinandosi, sotto questo profilo, con il riferimento all'art. 3 Cost. ed implicando lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata"; Corte cost., 3 novembre 2022, n. 223, in *Foro it.*, 2022, I, 3509, secondo cui "il principio di ragionevolezza è leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità *intra legem*, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata"; Corte cost., 19 maggio 2022, n. 125, in *Giur. costit.* 2022, 1368, con nota di CATAUDELLA; Corte cost., 24 luglio 2019, n. 195, in *Giur. costit.* 2019, 2246, con nota di DE MARIA, ZAMPETTI; Corte cost., 11 gennaio 2019, n. 6, in *Foro it.* 2019, I, 723, con nota di D'AURIA G.; Corte cost., 16 luglio 2014, n. 208, in *Foro it.* 2014, I, 3027; Corte cost., ord. 23 maggio 2013, n. 100, in *Giur. costit.* 2013, 1730, Corte cost., 24 giugno 2005, n. 243, in *Foro it.* 2006, I, 2627; Corte cost., 7 luglio 1995, n. 306, in *Foro it.* 1996, I, 803; Corte cost., 24 febbraio 1995, n. 63, in *Foro it.* 1995, I, 3626; Corte cost., 27 maggio 1993, n. 250, in *Foro it.* 1995, I, 734);

- u) in relazione al contrasto con gli artt. 5, 51 e 114 della Costituzione, le norme indicate vanno ulteriormente censurate laddove, impedendo la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del Consiglio comunale eletto e l'espletamento del mandato dei consiglieri, contravvengono all'esigenza di tutela delle autonomie locali (artt. 5 e 114 Cost.) e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle (art. 51 Cost.);
- v) alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 1961 (secondo cui è "evidente come la tutela delle autonomie locali postuli criteri restrittivi nella valutazione dei casi che legittimano lo scioglimento dei normali organi amministrativi degli enti"), l'ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale può ritenersi giustificata a fronte di inderogabili e superiori esigenze di garantire l'unitarietà dello Stato, altrimenti risultando violate le prerogative delle autonomie locali e dei singoli consiglieri, laddove – similmente con quanto avviene per l'ipotesi di mancata approvazione del bilancio – all'omissione riscontrata possa avviarsi attraverso il potere sollecitatorio del prefetto, che consenta all'ente locale territoriale di "recuperare" la propria autonomia e di assolvere alle proprie funzioni, in linea con quanto previsto all'art. 245, terzo comma, del t.u. enti locali, che rimette agli organi istituzionali dell'ente il compito di assicurare "condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto".

#### IV. – Per completezza:

- w) sulla legittimità dei termini perentori previsti in materia di dissesto degli enti locali si veda Corte cost. 11 marzo 2021, n. 34 (in *Foro it.*, 2021, I, 1559 con nota di redazione) che in un caso analogo ha affermato che: "È incostituzionale l'art. 243 bis, 5° comma, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui non prevede che l'amministrazione comunale, in caso di inizio mandato nella pendenza del termine perentorio per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio), possa approvare il piano e presentarlo alla "commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali" (presso il Ministero dell'interno) e alla Corte dei conti nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione, da parte del sindaco, della "relazione di inizio mandato" di cui all'art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149 (c.d. decreto premi e sanzioni del federalismo fiscale). Nella nota di commento sul Foro italiano si osserva che si tratta di una sentenza additiva mediante la quale, nella complessa materia dei "rimedi estremi" preordinati dall'ordinamento al soccorso degli enti locali "strutturalmente deficitari" (e, perciò, a rischio di dissesto finanziario), la Corte elimina una "smagliatura", evidenziata dalle rimettenti sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, del procedimento previsto dal t.u. enti locali), per l'approvazione, da parte degli stessi enti, dei "piani di riequilibrio finanziario pluriennale" (di durata compresa tra quattro e venti anni): uno strumento, questo dei piani di riequilibrio, che è volto ad

impedire, attraverso la definizione di un graduale percorso di risanamento, che lo squilibrio strutturale evidenziato dai bilanci degli enti evolva nella più grave patologia del dissesto;

- x) di analogo tenore è la precedente sentenza Corte cost. 23 giugno 2020, n. 115 (in *Foro it.*, 2021, I, 422, con nota di richiami e osservazioni di G. D'AURIA), che si sofferma sulla possibilità per gli enti locali muniti di un piano di riequilibrio approvato dalla sezione regionale della Corte dei conti, di “diluire” il ripiano del disavanzo (e, cioè, il numero delle quote annuali vincolate al rientro dal disavanzo) in un arco temporale assai ampio, previsto dal censurato art. 38, comma 2 *ter*, d.l. 34 del 2019, convertito dalla l. 58 del 2019.

Nell'occasione, la sentenza chiarisce che, in presenza di gravi crisi finanziarie degli enti locali, l'opportunità a questi offerta dal legislatore nazionale di adottare, con il supporto finanziario dello Stato, misure idonee (i piani di riequilibrio finanziario) ad evitare il dissesto (che comportano forti limitazioni alle loro prerogative di autonomia) non può prescindere dal rispetto di regole, attinenti alla gestione finanziaria e contabile, che tutelano i principî dell'equilibrio e della sana gestione del bilancio (art. 81 e 97, 1° comma, Cost.), oltre a quelli di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo.

Non rileva, invece, sotto questo profilo, la durata nel tempo del piano di rientro dal disavanzo, in quanto l'ordinamento è interessato a che l'ente locale abbia le “forze” — misurate con attendibili previsioni di entrata e di spesa — per avviare un realistico percorso di risanamento e concluderlo entro il termine stabilito. Il che richiede, spiega la Corte, l'adempimento di una serie di prescrizioni (poste dall'art. 243 *bis*, 6° e 7° comma, t.u. enti locali), che riguardano: la puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e degli eventuali debiti fuori bilancio; l'individuazione di tutte le misure, con relativa quantificazione annuale e previsione dei tempi di attuazione, necessarie a ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, a ripianare integralmente il disavanzo di amministrazione accertato e a finanziare i debiti fuori bilancio. Il tutto allo scopo di ridurre il *deficit*, fino ad azzerarlo nell'arco di tempo stabilito, mediante “la definizione di una proporzione accettabile dei sacrifici imposti alle future generazioni di amministrati affinché l'oneroso rientro dal disavanzo sia comunque compensato dal traguardo dell'equilibrio, presupposto necessario per la sana amministrazione”.

La medesima sentenza in tal senso, offre una vera e propria “interpretazione autentica” della precedente Corte cost. 14 febbraio 2019, n. 18, di questa valorizzando le argomentazioni circa la necessità che i meccanismi di soluzione delle “crisi predissesto” siano congegnati in modo da essere “effettivamente finalizat[i] al riequilibrio”, e, invece, relativizzando la durata del periodo entro il quale tale risultato debba essere conseguito. Quel che rileva, cioè, ai fini del risanamento finanziario degli enti locali (che ha come referenti costituzionali gli art. 81, 3° comma, e 97, 1°

comma, cit.), non è tanto, o non solo, la durata nel tempo (purché anch'essa ragionevole) del processo di riequilibrio, quanto — ripete più volte la sentenza in epigrafe — la costruzione ragionata e coerente di un piano di rientro dal disavanzo (sottoposto, nella sua effettiva realizzazione, a stringenti verifiche dell'organo di controllo) con caratteristiche di sostenibilità dello sforzo di risanamento, in rapporto alle risorse sulle quali può farsi affidamento per adempiere alle obbligazioni dell'ente (da quelle nei confronti dei creditori a quelle derivanti dalla nuova spesa).

Più in generale, la Corte conferma (rispetto a Corte cost. n. 18 del 2019, cit.) il proprio ammonimento circa l'intrinseca pericolosità di "soluzioni che trasformino il rientro dal *deficit* e dal debito in una deroga permanente e progressiva al principio dell'equilibrio del bilancio, con conseguente vanificazione di "qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che [con quello di equità] intergenerazionale".

Occorre, viceversa, secondo la Corte, che, "[d]i fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, la procedura del predissesto non [venga] procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose 'eredità'". Né sarebbe ammissibile che i meccanismi di solidarietà previsti dall'art. 119, commi 3 e 5, Cost. fossero utilizzati per "sanare" deficit strutturali imputabili non già "alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio" (così Corte cost., 28 gennaio 2020, n. 4, in *Foro it.* 2020, I, 1489, con nota di D'AURIA), bensì a patologie organizzative degli enti, come quelle che determinano l'incapacità di realizzare le entrate previste in bilancio;

- y) in generale sui termini perentori nel procedimento amministrativo, si veda:
- y1) la recente News UM n. 91 del 24 settembre 2024 a Cons. Stato, sez. VI, ord. 26 agosto 2024, n. 7243, che ai §§ da u) a cc) esamina i principi generali e la relativa giurisprudenza in ordine alla natura perentoria o meno dei termini del procedimento amministrativo;
  - y2) la News US n. 61 del 4 giugno 2020 a Corte cost., 15 maggio 2020, n. 90 (anche in *Foro it.*, 2020, I, 3727), alla quale si rinvia con particolare riferimento ai §§ g), h) e i), in cui si esamina la giurisprudenza sulla natura dei termini procedurali, la relativa individuazione (specialmente nel settore delle sanzioni amministrative) e sulle connesse conseguenze nelle ipotesi di mancato rispetto;
- z) sul canone costituzionale della ragionevolezza si veda:
- z1) la News n. 69 del 19 maggio 2023 a Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 262 (nonché in *Foro it.*, 2023, I, 387) alla quale si rinvia in particolare al §) t), che richiama altre importanti pronunce della Corte costituzionale sul tema;
  - z2) News n. 38 del 29 aprile 2022 a Corte cost., 10 marzo 2022, n. 61, alla quale si rinvia sul tema della razionalità delle disposizioni di interpretazione, retroattive;

aa) in dottrina sulle questioni esaminate dalla sentenza non definitiva in commento, si veda:

- G. CASCONI, *Tassonomia di una contabilità in continua evoluzione: gli otto disavanzi di amministrazione*, in *Azienditalia*, 2020, 781;

- M. SCOGNAMIGLIO, S. RAVELLI, *Disavanzo dell'ente locale, "disavanzi" e regole di ripiano: il punto sulla normativa e sulla giurisprudenza*, in [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it), n. 1/2022.

